



**ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA PER LO STUDIO DELL'ADATTABILITA' AMBIENTALE E DELLE CARATTERISTICHE QUALITATIVE E FUNZIONALI DI NUOVE CULTIVAR E NUOVI MISCUGLI DI SPECIE DA TAPPETO ERBOSO E DA INERBIMENTO.**

**TRA**

Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, di seguito CREA, nella persona del Presidente, Dr Salvatore Parlato, domiciliato per la carica presso il CREA, via Po, 14 00198 Roma - P.IVA 08183101008 – C.F. 97231970589

**E**

Il Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali e Ambiente dell'Università di Padova, con sede in Legnaro (PD) Campus di Agripolis, viale dell'Università 16 (P. IVA 00742430283), nella persona del Direttore del Dipartimento, Prof. Maurizio Borin.

**Premesso che:**

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- ai sensi dell'art 5 comma 6 del D.lgs. 18.04.2016, n. 50, un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni non richiede lo svolgimento di procedure di evidenza pubblica di scelta del contraente, cui affidare l'attività quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;

b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;

c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;

- i soggetti in premessa sono organismi di diritto pubblico, cui la legge ha affidato il compito di soddisfare interessi pubblici in parte coincidenti (ricerca, conservazione della biodiversità, valorizzazione delle attività agricole, ecc.), attribuendo competenze in parte diverse per ampiezza e prospettiva, il cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati della ricerca scientifica da svolgere oggetto del presente Accordo;

- la creazione di sinergie tra amministrazioni su materie di interesse comune è una delle priorità delle Parti perché permette di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze, in un progetto unitario in cui gli sviluppi sono resi fruibili a ciascuna delle Parti per i successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici primari attribuiti dalla legge a ciascuna;

- il CREA è il principale Ente di ricerca italiano dedicato all'agroalimentare, con personalità giuridica di diritto pubblico, vigilato dal Mipaaf, istituito con Decreto Legislativo in data 29 ottobre 1999 n. 454 e riordinato dall'art. 1 comma 381 della citata legge 23 dicembre 2014 n. 190, avente competenza scientifica nel settore agricolo, ittico, forestale, nutrizionale e socioeconomico nonché piena autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria;

- Il Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse naturali e Ambiente (DAFNAE) dell'Università di Padova, nato nel 2012 dall'aggregazione di docenti e personale tecnico amministrativo dei Dipartimenti di Agronomia Ambientale e Produzioni Vegetali, Biotecnologie Agrarie e Scienze Animali, nella sua *mission*, promuove la qualità della vita dell'uomo, la competitività del settore agroalimentare e l'uso sostenibile delle risorse naturali, mediante la produzione e la disseminazione di conoscenza sulla gestione e il miglioramento di piante, animali, terreno e microrganismi per l'ottenimento di alimenti di qualità e di biomasse, garantendo la conservazione dei sistemi ecologici, la difesa delle piante e la valorizzazione

dell'ambiente coltivato e della biodiversità.

- lo stesso Dipartimento di Agronomia, Animali, Alimenti, Risorse Naturali e Ambiente (DAFNAE), in data 22 marzo 2010 ha stipulato un accordo di collaborazione scientifica, su base triennale, con l'INRAN ENSE (organismi ora confluiti nel CREA), rinnovato successivamente in data 18 marzo 2013 e scaduto nel marzo 2016.



**Si conviene e stipula quanto segue:**

**Art. 1  
Premessa**

Tutto quanto in premessa è parte integrante del presente Accordo.

**Art. 2  
Obiettivo**

Il presente Accordo, ai sensi e per gli effetti dell'art 15 della Legge 241/90, disciplina il rapporto di collaborazione tecnico-scientifica tra il CREA ed il Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali e Ambiente dell'Università di Padova per l'esecuzione delle attività definite al successivo articolo, nella logica di un continuum temporale dello svolgimento di talune attività, che nei precedenti trienni operativi ha comportato notevoli risultati, con la finalità di intraprendere e raggiungere nuovi e altrettanto positivi traguardi.

**Art. 3  
Oggetto e descrizione delle attività**

Oggetto dell'attività del presente accordo è la collaborazione scientifica, la quale si articola nei seguenti ambiti:

- a) studio di aspetti agronomici e di adattamento ambientale di specie microterme e macroterme da tappeto erboso nel Nord Italia;
- b) studio delle modalità di realizzazione di tappeti erbosi a bassa intensità di gestione;
- c) studio delle problematiche inerenti gli inerbimenti in ambiente di pianura;
- d) divulgazione dei risultati attraverso pubblicazioni scientifiche e comunicazioni a convegni nazionali e internazionali.

**Art. 4  
Attività e responsabili delle stesse**

Le specifiche attività sono svolte congiuntamente presso il Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali e Ambiente dell'Università di Padova, l'Azienda Agraria Sperimentale "L. Toniolo" dell'Università di Padova, in Legnaro, ed il CREA, presso il Centro Difesa e Certificazione - Sede di San Giovanni Lupatoto (VR) – (CREA-DC-SGL). Le attività sono articolate dai referenti tecnici delle istituzioni contraenti.

Il responsabile scientifico dell'attività per il CREA, sarà il Dott. Maurizio Giolo, mentre il responsabile scientifico per il Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali e Ambiente - DAFNAE sarà il Dott. Stefano Macolino.

Spetta ai Responsabili Scientifici proporre gli adeguamenti opportuni dell'attività ed eventuali proroghe della collaborazione scientifica.



**Art. 5**  
**Attività ed impegni reciproci**

Le parti si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione per lo svolgimento dell'attività dedotte nel presente Accordo, le proprie attrezzature e il proprio personale qualificato.

Il personale dipendente dei due Enti, laddove svolgano la ricerca presso la sede dell'altro contraente, è tenuto ad uniformarsi al rispetto dei regolamenti in vigore presso il contraente ospitante.

**Art. 6**

**Durata**

Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione per un periodo di anni UNO e potrà essere rinnovato previo accordo scritto fra le Parti, da comunicare almeno tre mesi prima della data di scadenza.

**Art. 7**

**Controversie**

Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente Accordo che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto di collaborazione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo l'accordo, le Parti convengono di risolvere ogni eventuale controversia presso l'autorità giudiziaria competente secondo le disposizioni del Codice di Procedura Civile.

Il presente Accordo non potrà determinare in alcun modo il sorgere di rapporti contrattuali o di dipendenza tra il personale dell'Ente sottoscrittore coinvolto nelle attività e il CREA.

**Art. 8**

**Proprietà intellettuale e industriale**

Tutti i risultati parziali e finali direttamente o indirettamente derivanti dal presente accordo saranno di proprietà di entrambe le Parti.

**Art. 9**

**Riservatezza e trattamento dei dati personali**

Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni ed i prodotti di natura esplicitamente riservata.

Le Parti si impegnano ad osservare quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali) in materia di protezione dei dati personali eventualmente acquisiti e/o utilizzati.

**Art. 10**

**Responsabilità**

Ciascuna delle Parti dichiara di avere idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi per la responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose, dei quali sia eventualmente tenuta a rispondere.

Ciascuna parte garantisce, altresì, che il personale assegnato per lo svolgimento delle attività di cui al presente Accordo gode di valida copertura assicurativa contro gli infortuni presso l'INAIL o altra compagnia assicuratrice.

**Art. 11**

**Diritto di recesso**

Le Parti hanno la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di diritto pubblico o di sopravvenienze normative

nazionali inerenti la propria organizzazione, di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal presente Accordo con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi con lettera raccomandata A.R. o PEC, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione. In tal caso è fatto salvo tutto ciò che nel frattempo è stato ottenuto in termini di risultati.

**Art. 12**  
**Spese contrattuali e di registrazione**

Le Parti danno atto che il presente Accordo, firmato digitalmente, in unico originale, sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 - Tariffa - parte II del DPR 131 del 26.04.1986.

Le spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente il presente accordo sono a carico della parte richiedente.

L'imposta di bollo relativa al presente accordo (complessivi euro 16,00) è assolta dal CREA in maniera virtuale – autorizzazione n. 34200 del 03/05/2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione del Lazio – Ufficio Gestioni Tributi.

L'imposta di bollo relativa al presente accordo è assolta dal DAFNAE in modo virtuale a seguito dell'autorizzazione rilasciata dall'Intendenza di Finanza di Padova il 20 febbraio 1991 prot. 4443/91/2T

**Art. 13**  
**Norme finali**


Il presente accordo è impegnativo per le parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra il CREA e il Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali e Ambiente dell'Università di Padova si applicano le disposizioni del Codice Civile.

Quanto sopra è letto, approvato e sottoscritto dalle Parti.

Il presente Accordo viene sottoscritto unicamente in forma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis. della legge n.241/90, e trasmesso tramite posta elettronica certificata (PEC).

Consiglio per la ricerca in agricoltura  
e l'analisi dell'economia agraria

Il Presidente  
(Dr. Salvatore Parlati)



Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse  
Naturali e Ambiente - DAFNAE

Il Direttore  
(Prof. Maurizio Borin)